

## CRISI D'IMPRESA

---

### ***Il fallimento del socio illimitatamente responsabile***

di Roberto Giacalone

L'[articolo 147 L.F.](#) stabilisce che il fallimento di una **società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società in accomandita per azioni** produce anche il **fallimento per estensione** dei soci illimitatamente responsabili, anche se non persone fisiche.

La dichiarazione di fallimento coinvolge non solo i soci esistenti a quella data, ma anche quelli il cui **vincolo sociale** risulta formalmente **sciolto**, o ancora nel caso in cui i soci abbiano **modificato il vincolo di responsabilità** passando ad esempio da socio accomandatario a socio accomandante, entro 1 anno dalla dichiarazione di fallimento.

**A tal proposito è necessario** che vi sia stata **adeguata pubblicità**, mediante iscrizione nel registro delle imprese, in quanto se ciò non fosse avvenuto non avrebbe alcun rilievo che il recesso del socio o l'eventuale modifica di responsabilità sia avvenuto oltre 1 anno prima dalla dichiarazione di fallimento ([Cass. n. 9234 del 07.06.2012](#)).

Parimenti, anche l'eventuale **cancellazione del nome del socio dalla ragione sociale** non rappresenta prova del **recesso del socio dalla compagine sociale** e pertanto non è possibile disapplicare l'[articolo 147 L.F. \(Cass. n. 4865 del 01.03.2010\)](#).

La dichiarazione di fallimento per estensione del socio illimitatamente responsabile è comunque strettamente connessa alla **verifica dell'esistenza del dissesto della società**.

Non bisogna dimenticare che al **socio illimitatamente responsabile** deve essere riconosciuto il **benefico di escussione** rispetto al **patrimonio sociale**, che **rappresenta la primaria fonte di soddisfazione degli interessi dei creditori sociali**.

Per tale motivo, è pacifico in giurisprudenza non precludere al **socio illimitatamente responsabile** che si trovi in uno stato di sovraindebitamento per debiti personali, di accedere a una delle procedure normate dalla L. 3/2012, prima che venga emessa la sentenza di **fallimento della società**.

Altra ipotesi degna di nota è quella del **socio accomodate**, che, per sua natura, non ha alcun potere di rappresentanza della società: nel caso in cui la sua condotta sia stata caratterizzata dall'**ingerenza nella gestione**, la successiva dichiarazione di fallimento determinerà, anche in questa ipotesi, l'estensione della qualifica di **socio illimitatamente responsabile** e quindi il suo fallimento.

L'[\*\*articolo 147, comma 4\*\*](#), individua le ipotesi di estensione del fallimento anche ai **soci occulti**, ossia quei soci illimitatamente responsabili la cui esistenza risulta solo **dopo la dichiarazione di fallimento** e allo stesso modo l'[\*\*articolo 147, comma 5, L.F.\*\*](#) estende il fallimento a quelle società che emergono dopo la dichiarazione di **fallimento dell'imprenditore individuale**: in questo caso la procedura di fallimento prima riguarderà la società occulta e poi i rispettivi soci in estensione.

In ambito **penal-fallimentare** trova applicazione l'[\*\*articolo 222 L.F.\*\*](#), norma che viene **modellata in funzione dell'estensione della responsabilità del socio**.

La **responsabilità penale del socio** integra soltanto alcune **fattispecie di bancarotta**, potendosi escludere quella **documentale**, in quanto non è possibile riscontrare l'**obbligo di tenuta delle scritture contabili** in capo al socio non imprenditore o non amministratore (**Cass. pen., 18.11.1980**).

Seminario di specializzazione

## IL RAPPORTO TRA GLI STRUMENTI DI GESTIONE DELLA CRISI DI IMPRESA E I REATI DI OMESO VERSAMENTO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)